

(N. 1154)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DERIU, BARTOLOMEI, CORRIAS Efisio e PALA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1970

Istituzione della « patente di mestiere », della qualifica di « maestro artigiano » ed istituzione di « botteghe-scuola »

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si ha l'onore di presentare all'approvazione del Senato ha il suo presupposto storico e politico nelle lunghe e pressanti richieste delle categorie artigiane, nella situazione oggettiva del mondo della produzione e nella problematica della specifica preparazione professionale ad alto livello.

La legge n. 860, alla luce della esperienza di una continua applicazione, ha mostrato insufficienze e lacune che dovranno essere eliminate con apposita legge organica, che disciplini con maggiore adeguatezza giuridica le imprese artigiane e che ne tuteli le attività produttive in ogni singola fase ed esplicazione.

L'attuale disegno di legge vuole riproporre e risolvere, sul piano del diritto, l'annoso e sempre attuale problema delle « botteghe-scuola artigiane » e del « maestro artigiano » ed è volutamente innovativo per quanto attiene alla dibattuta questione della « patente di mestiere ».

Da tempo le categorie artigiane, specie di fronte all'incalzare, non sempre ordinato

e chiaro, della trasformazione tecnologica ed alla filiazione di mestieri caratterizzati da un genericismo deteriore, aspirano all'istituzione di un « titolo » che sia pubblico riconoscimento delle loro capacità professionali e garanzia, al tempo stesso, di tali capacità nei confronti di terzi.

Questa aspirazione è sentita come il caposaldo di una seria politica economica e sociale, che offra all'artigianato la possibilità di superare la sua crisi, eliminando l'abusi-vismo, l'improvvisazione, la diffusa piaga della mano d'opera generica.

Infatti, non si può non lamentare, per le sue varie implicazioni, che le file degli artigiani vanno fatalmente ingrossandosi, giorno per giorno, di mestieranti, di persone che si avventurano in campi per i quali non hanno nè l'attitudine, nè la preparazione generale e specifica, incoraggiati unicamente da agevolazioni finanziarie non meritate.

Ne derivano un grave inquinamento della produzione e un deterioramento di ogni buona tecnica, che mortificano la tenace tradizione dell'artigianato italiano, tanto nel set-

tore della produzione usuale quanto in quello dei servizi e, particolarmente, della produzione tipica ed artistica.

### *Validità del settore artigiano*

Prima di entrare nel merito del provvedimento occorre accertare la validità o meno delle attività artigiane, sia sotto gli aspetti produttivistici sia sotto quelli sociologici, nell'ambito delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, delle nuove tecniche introdotte nel processo produttivo, delle rapide e quasi vertiginose evoluzioni tecnologiche; altrettanto dicasi per quanto riguarda le mutevoli esigenze del mercato in tutte le sue componenti economiche, di gusto e di funzionalità.

I risultati di tale esame, almeno per chi ha un minimo di conoscenza dei bisogni della nostra società in costante divenire, come pure delle possibilità intrinseche ed inesauribili dell'artigianato, non possono che essere positivi, senza dubbio alcuno.

Le presenti norme legislative non sono indirizzate a sostenere un settore lavorativo esausto ed ormai vuoto di contenuti economici, ma, al contrario, a rafforzare, tonificare e sviluppare delle attività che tanto hanno contribuito storicamente allo sviluppo dell'economia ed al progresso civile delle varie regioni italiane. Molto queste potranno ancora dare nel mondo di domani, se adotteranno ed affineranno le tecniche più progredite e metodi più originali e se disporranno di mezzi finanziari più adeguati.

E non è forse in questa stessa direzione che si è mossa la politica nazionale a favore e a sostegno di tutti i settori economici e produttivi?

Occorre, naturalmente, iniziare, con serietà e senso realistico, un processo di aggiornamento tecnico e lavorativo e indirizzare le produzioni secondo le necessità sociali più varie e diffuse, presenti e future. A questo punto, corre l'obbligo di precisare che, ogni qualvolta ci si richiama alla « tradizione », non si intende dire che l'artigianato si deve cristallizzare ad un determinato momento storico nè ad una determinata fase carat-

teristica; si intende invece fare riferimento allo « spirito » di una attività plurisecolare, a tutti quegli elementi psicologici, etici, di impegno e di gusto, che costituiscono una « tradizione » da conservare e da tramandare alle future generazioni. In questo filone, però, devono trovare inserimento preciso e dinamico le conquiste scientifiche e tecnologiche del lavoro, rispondenza alle esigenze vive del mondo moderno, riferimento puntuale e costante agli altri settori economici e produttivi. Certo, talune categorie artigiane sono irrimediabilmente condannate dalla evoluzione dei sistemi produttivi e dalla modificazione della domanda del mercato; altre sono destinate, seguendo un ciclo che è proprio delle attività artigianali, ad evolvere verso la piccola e la media industria (e anche la grande); altre, invece, manterranno le dimensioni e le caratteristiche di sempre, sia affiancando, specificando, refinendo e, quindi, valorizzando la produzione industriale di massa, sia assolvendo a compiti indispensabili nel campo dei servizi più svariati (dall'elettrotecnica e radiotecnica, all'idraulica, all'arredamento, eccetera) o tenendo viva, incrementando e migliorando, una produzione di alto pregio estetico e qualitativo.

Un discorso a parte merita, in questo quadro generale, l'artigianato artistico, espressione genuina e suggestiva di quello spirito creativo che è proprio del popolo italiano. Tale tipo di artigianato dà luogo ad una vasta gamma di prodotti, considerati come « arte popolare »; e il cui valore finanziario raggiunge quote non sempre conosciute e convenientemente apprezzate.

Trattasi di un settore da salvaguardare, da sostenere, da sviluppare: in un mondo reso grigio e cupo dalla produzione in serie, esso rappresenta una bella macchia di colore, una nota ricca di umanità, un elemento di raffinatezza e di gusto.

In questo campo la difesa della tradizione delle singole regioni ha un senso preciso ed utile, e non soltanto culturale — il che sarebbe già tanto — ma anche economico e sociale. Solo alcuni caratteri secondari di determinate produzioni occorrerà modificare ed aggiornare per rendere l'oggetto più rispondente alla funzione che gli richiede la

casa moderna, ma senza intaccare le linee essenziali di una tematica di fondo, espressione del temperamento e della personalità di ogni singolo artigiano.

È un vasto campo di attività, dalle impensate capacità potenziali, che lo Stato ha il dovere di tenere sempre presente, anche in considerazione delle possibilità di lavoro e di redditività che offre in zone depresse, lontane e periferiche, dove difficilmente potranno installarsi nuove ed efficienti strutture industriali. Esso rappresenta un patrimonio di inestimabile valore che nessuno potrà mai toglierci, nè deprezzare, nè imitare, e che ci consentirà, una volta organizzate razionalmente la produzione e la vendita, di competere con qualsiasi mercato, particolarmente con quelli delle nazioni più ricche ed industrializzate; le quali, con maggiore insistenza, lo ricercano e lo richiedono anche per introdurre un elemento personale ed umano in un mondo fatto di macchine e di cose standardizzate.

A quanto finora detto, occorre aggiungere la parte notevole che ha sempre avuto, in ogni tempo, l'artigianato nella formazione professionale degli apprendisti. Col decadere del settore, travolto e intralciato in gran parte dalla dinamica impetuosa degli altri settori, particolarmente di quello industriale, appesantito dagli oneri fiscali di cui è stato gravato, privato di una seria e costante politica finanziaria e commerciale, che avrebbe reso possibile l'ammodernamento strutturale delle aziende e la loro funzionalità, il grave fenomeno dell'analfabetismo professionale si è ingigantito e diffuso, è divenuto quasi un fatto emblematico dei tempi e del costume, specie nelle aree maggiormente depresse del Paese.

Nessun altro organismo all'infuori della « bottega » e del « maestro » ha mai « formato » operai finiti, lavoratori autonomi di alta specializzazione. Anche la scuola professionale, così come è stata concepita ed attuata, ha « fabbricato » solamente studenti falliti, alla ricerca continua quanto inutile del solito posto fisso nella pubblica amministrazione. Scrive in proposito un docente di alto valore: « Fatto è che l'istruzione professionale è in piena crisi, non certamente crisi di cre-

scita ma di funzionalità, tale da renderla un settore scolastico fuori dalla realtà del lavoro e della produzione, non rispondente alle esigenze tecnologiche del nostro Paese ».

È necessario, perciò, ridare all'artigiano il senso della propria funzione nella società odierna, la coscienza della propria validità, la certezza del diritto positivo a tutela della sua professione; soltanto così egli riassumerà la posizione di « maestro », nel significato più autentico del termine, e la sua azienda, piccola o grande, ritornerà ad essere fucina di lavoro qualificato e di cittadini istruiti e professionalmente consapevoli.

#### *Patente di mestiere*

In questa visione prospettica, l'istituzione di una « patente di mestiere » per tutti gli artigiani risponde a tre fondamentali esigenze del settore.

La prima è quella di una adeguata « qualificazione professionale », che può ottenersi mediante un sufficiente tirocinio preventivo e con l'acquisizione della necessaria capacità tecnica e di precise nozioni di contabilità, di legislazione e di merceologia, che dovrebbero costituire il bagaglio culturale dell'artigiano moderno.

La seconda esigenza riguarda la « garanzia professionale » da offrire al pubblico, che, nel momento della domanda, deve avere la possibilità di difendersi dagli impreparati, individuando con certezza i migliori ed i più capaci; esiste, infatti, un interesse della collettività al migliore esercizio dell'attività artigiana che merita tutela giuridica oltre che assistenza economica.

La terza ha riferimento ad un comprensibile motivo di natura psicologica, cioè « all'aspirazione assai sentita dalla categoria interessata di potersi fregiare di un riconoscimento ufficiale che conferisca prestigio ed autorevolezza alla professione esercitata con speciale preparazione e dignità » (così dai lavori del Comitato centrale per l'artigianato).

Ma il problema non ha solo una fisionomia puramente interna, esso trascende anche i confini nazionali e si inserisce nel nuovo indirizzo della politica economica europea del Mercato comune.

In tutti i Paesi del MEC, infatti, la questione della patente di mestiere ha trovato da anni soluzioni e regolamentazioni giuridiche.

Non così in Italia, ove pure si sente viva l'esigenza di un analogo intervento legislativo che ponga il nostro artigiano sullo stesso piano giuridico dei suoi colleghi degli altri Stati membri della CEE, soprattutto in relazione all'esercizio di quel « diritto di stabilimento » previsto dall'articolo 52 e seguenti del trattato di Roma.

Tale diritto presuppone una parità di condizioni di esercizio dell'attività professionale, la cui mancanza inciderebbe negativamente sulle nostre possibilità concorrenziali.

Da questa breve disamina risulta tracciata la linea di una nuova politica legislativa per l'artigianato che, per l'Italia, assume una importanza ed un significato particolari.

L'attività artigiana, si sa, legata com'è all'ambiente, alla tradizione, agli usi e costumi delle popolazioni che la esprimono, è, per sua natura, multiforme e varia.

L'artigianato italiano presenta caratteri vieppiù accentuati di originalità e di individualità.

E ciò non vale solo per l'artigianato artistico, giacché anche quello usuale e dei servizi esprimono la peculiarità delle realtà regionali cui sono strettamente legati. Realtà nelle quali, per circostanze geografiche e storiche, sussistono forme economiche, strutture sociali e tradizioni culturali che fanno del nostro Paese una autonoma entità nazionale.

Fermo restando quanto detto finora, va anche affermato che un intervento, diretto a favorire l'evoluzione tecnico-economica del settore artigiano, non può prescindere al presente dal modificare taluni fattori socio-culturali che si connettono a questo tipo di attività e che, non di rado, ne attardano, e perfino impediscono, ogni sviluppo ed ogni espansione economica. È facile identificare tali fattori nella insufficienza culturale di base, nella scarsa qualificazione tecnologica, nel diffuso genericismo professionale.

Il lavoro artigiano trova nell'istruzione specifica la sua migliore difesa e la sua caratterizzazione inequivocabile.

La maggiore diffusione delle nuove tecniche, la conservazione delle lavorazioni tipiche, la utilizzazione dei mezzi meccanici che potenziano la capacità produttiva, l'adeguamento del lavoro artigiano alle richieste e alle esigenze nuove, sono problemi tutti che trovano sbocco e soluzione in una accurata preparazione dei singoli e delle categorie.

L'istruzione, quindi, intesa l'espressione in senso lato, è per gli artigiani ragione essenziale di vita e di lavoro altamente specializzato e convenientemente retribuito.

Il problema, come si vede, è anche legato alla istituzione di un titolo di studio che attesti, oltre il possesso di una preparazione teorica, una particolare capacità tecnico-pratica del mestiere. Formazione professionale e patente di mestiere sono le due dimensioni di un unico problema, l'atto finale e solenne di un unico processo di evoluzione lavorativa e culturale.

Infatti, quale incitamento per l'apprendista e per il lavorante a perfezionarsi, come il sapere che il titolo da essi conseguito è tutelato giuridicamente e assicura loro una posizione privilegiata rispetto ai generici ed ai « tutto fare »?

Per questo l'allegato disegno di legge inserisce in un unico contesto organico norme dirette a disciplinare la patente di mestiere e a potenziare la istruzione professionale artigiana.

Ma la preoccupazione precipua è quella di favorire il sorgere di una organizzazione didattico-lavorativa che aderisca il più possibile alle esigenze peculiari di una realtà tanto complessa ed in continuo divenire.

Se si tiene conto di un ambiente economico-sociale frazionato in zone così diverse e così disperse territorialmente, si vedrà come la « bottega-scuola » artigiana rappresenti, allo stato attuale, il meglio delle soluzioni.

Essa da un lato è scuola *naturaliter* di mestiere, idonea palestra per la formazione di un buon artigiano, dall'altro presenta notevoli caratteristiche di duttilità e di adeguatezza alle mutevoli propensioni ambientali ed alle richieste dei vari settori economici.

Da qui la necessità di selezionare, disciplinare, incoraggiare le botteghe-scuola, dar lo-

ro mezzi e prestigio, innestarle razionalmente nel contesto socio-culturale quale si sta sempre più nettamente delineando in campo nazionale ed europeo.

Sul piano strettamente giuridico è appena il caso di sottolineare come la dottrina ritiene concordemente che in questa materia il legislatore ordinario può legittimamente emanare norme dirette alla conservazione, al potenziamento ed alla tutela della attività artigiana nel suo complesso.

Tale interpretazione si deduce implicitamente anche dall'articolo 45 della Costituzione che, in connessione con la materia trattata, enuncia il seguente postulato:

« La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato ».

Nella prima parte della presente relazione si è accennato all'importanza che una legge come la presente riveste per la vita dell'artigianato; la patente di mestiere, cui si affianca l'istituto della bottega-scuola, può dirsi un pilastro fondamentale della ricostruzione e della ascesa dell'economia artigiana.

Le norme che vi si riferiscono rispettano quei limiti di stretto diritto e di merito, che sono garantiti costituzionalmente ad ogni cittadino.

Verosimilmente le disposizioni che più interessano e sulle quali si incentrerà l'attenzione dei colleghi sono quelle che attengono alla libertà dell'iniziativa economica privata e alla libertà dell'esercizio di una professione, impiego o lavoro. E queste libertà, il cui esercizio non postula affatto l'assoluto vuoto giuridico, sono pienamente rispettate.

La patente di mestiere, quale è istituita e disciplinata dal testo, non costituisce un titolo necessario, una *conditio sine qua non* per l'esercizio di un mestiere, ma solo un requisito indispensabile per fregiarsi della qualifica specifica di « artigiano », e per ottenere l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 25 luglio 1956, numero 860 (con tutte le implicazioni che ne conseguono).

Se poi tale iscrizione è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane, ciò significa che, per essere ammessi a fruire di tali benefici, non basterà essere titolari di

un'impresa oggettivamente artigiana, ma sarà necessario anche il requisito soggettivo (in quanto attinente ad un soggetto) della patente di mestiere.

Nessuna limitazione, quindi, nè alla libertà privata, nè alla libertà di attività economica; si tratta soltanto di uno di quei « limiti » che la legge può porre allo scopo di indirizzare e coordinare le attività economiche a fini sociali. Siamo, come si vede, ancora molto lontani sia rispetto alle norme restrittive che regolano l'esercizio di talune professioni in Italia, sia rispetto alla legislazione in materia di artigianato vigente in molti Paesi europei.

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ha definito a tutti gli effetti l'impresa artigiana; ha creato organi provinciali, regionali e nazionali, attraverso i quali i rappresentanti eletti e quelli designati dalla categoria possono esercitare il potere di « auto-governo » della categoria stessa, subordinatamente alle esigenze del pubblico interesse; infine, ha istituito un albo delle imprese artigiane, la cui iscrizione, peraltro facoltativa, ha valore dichiarativo del possesso dei requisiti prescritti per la qualifica artigiana.

L'attuale disegno di legge, dettando una nuova disciplina, modifica radicalmente il procedimento per ottenere l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane; non basta più, come si è detto, per tale iscrizione, il possesso dei requisiti prescritti dalla legge n. 860, ma, per alcuni mestieri, è ulteriormente indispensabile il presupposto soggettivo rappresentato dalla patente di mestiere.

#### *Botteghe-scuola*

Quanto detto finora attiene alla legittimità delle norme che istituiscono la patente di mestiere; ma il disegno di legge detta anche norme che regolano la struttura e la funzione delle botteghe-scuola artigiane e l'attribuzione del titolo di maestro artigiano. Si tratta di tre aspetti differenziati solo in astratto, ma praticamente in stretta ed inseparabile correlazione, costituenti la base unica da cui prende l'avvio la formazione degli allievi, la specializzazione del mestiere, il

progresso economico e sociale di tutto il settore.

La formazione professionale artigiana, giova ripeterlo, opera in un particolare settore produttivo, che ha caratteristiche tecniche, economiche e sociali tali, che lo differenziano notevolmente dalle altre attività produttive.

Il programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970 (legge 27 luglio 1967, n. 685) al paragrafo 217, nel delineare la funzione dell'artigianato, precisa che si « dovrà valorizzare in forma giuridica e pratica la bottega-scuola e la qualifica di maestri artigiani ». Dispiace rilevare che fino a questo momento non è stata neppure prevista alcuna iniziativa del genere.

È opportuno considerare, perchè si possa disporre di tutti gli elementi di giudizio, che il giovane apprendista artigiano, che si accinge ad imparare un mestiere, si trova in una posizione morale e didattica diversa da quella dello studente della scuola, da quella dell'allievo del corso di avviamento al lavoro e da quella dello stesso apprendista di un qualsiasi stabilimento industriale.

Le cognizioni generali e specifiche impartite a scuola sono utili anche a quest'ultimo, ma vi è una sproporzione sensibile fra un'ambiente, quale quello dell'industria, dove la macchina ha il predominio, e l'ambiente della bottega artigiana dove predominano il lavoro manuale, la personalità e l'intelligenza dell'individuo.

I rapporti gerarchici fra lui e il maestro d'arte sono ben diversi da quelli che intercorrono con l'insegnante o col capo operaio o col datore di lavoro dell'industria. Egli è il discepolo nel senso più nobile e più significativo della parola, nel quale il maestro trasfonde tutta la sua personale capacità ed esperienza per renderlo erede e continuatore nel tempo della propria arte.

L'istruzione artigiana, quindi, non è un insegnamento scolastico, freddo ed uniforme, ma istruzione differenziata, caratterizzata e varia. Soprattutto varia, per la multiforme varietà dei mestieri e delle richieste, per i metodi di produzione, che sono connessi a condizioni locali e a volte addirittura familiari, che non possono irregimentarsi in

programmi determinati, ufficiali ed uniformi per tutto il territorio nazionale, che svuoterebbero l'artigianato del suo spirito vitale e creativo.

#### *La legge nella sua articolazione*

Tutto ciò premesso, veniamo ora ad illustrare le singole disposizioni del testo legislativo.

Il capo I tratta della « patente di mestiere ».

Essa ha un'applicazione precisa e circoscritta, in quanto è limitata a quei mestieri artigiani previsti in apposito elenco del regolamento di esecuzione della legge (articolo 1, comma primo).

Il secondo comma dell'articolo 1 detta i criteri che l'autorità esecutiva dovrà seguire nella compilazione dell'elenco stesso, avendo riguardo a quelle categorie di mestieri per i quali preminente si appalesi l'interesse generale, comprensivo delle esigenze della produzione (nel suo significato più ampio) e del valore sociale dell'impresa nell'economia italiana.

La patente di mestiere si consegue attraverso il superamento di un apposito esame a cui sono ammessi solo coloro che siano in possesso di determinati requisiti.

Tali requisiti sono previsti dall'articolo 4 del disegno di legge e riguardano: la cittadinanza italiana, l'età, il titolo di studio minimo e il grado di preparazione professionale raggiunto.

Quanto all'età, si osservi che la minima richiesta per sostenere la prova è stata fissata in anni 21, e ciò per consentire all'aspirante di perfezionare il mestiere intrapreso nonchè di acquisire la maturità necessaria per assumere eventuali responsabilità imprenditoriali autonome.

Presupposto specifico per l'ammissione agli esami è un adeguato tirocinio preventivo da compiersi o attraverso l'apprendistato come prescritto dalla legge n. 25 o attraverso un periodo di lavoro alle dipendenze di una impresa artigiana qualificata.

Per quanto riguarda il contenuto delle prove d'esame, queste avranno un carattere sia

teorico che pratico. La prova pratica dovrà consistere nella esecuzione di un capo d'opera concernente il mestiere per il quale è richiesta la patente; la prova teorica invece dovrà riflettere tutte quelle nozioni tecnologiche, di cultura generale e mercantile che sono indispensabili ad un piccolo futuro imprenditore.

L'articolo 3, infine, detta norme per la nomina e per la composizione delle commissioni di esame, che avranno sede presso le varie camere di commercio, alle quali è affidata, con apposito regolamento, la potestà certificativa.

Per evitare un'improvviso pericoloso trapasso dall'attuale stato di fatto al nuovo ordinamento tecnico e giuridico, è stata introdotta una apposita norma transitoria che considera « patentati » tutti coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, siano già iscritti all'albo delle imprese artigiane o che siano titolari di un'impresa artigiana avente i requisiti prescritti dalla legge numero 860.

Ciò spiega la *ratio* del progetto allegato, che mira soprattutto a potenziare la preparazione professionale delle nuove leve dell'artigianato.

Il titolo di « maestro artigiano » ha un proprio peculiare significato, in quanto è diretto ad indicare colui il quale eccelle in modo a tutti evidente nell'attività intrapresa, tanto da essere considerato, appunto, « maestro » nella esplicazione della propria attività.

Tale titolo, più solenne e prestigioso che la patente di mestiere, viene conferito ad artigiani particolarmente meritevoli, quale pubblico riconoscimento delle loro eccezionali qualità.

La legge non prevede alcuna prova di esame per il suo conferimento, ma solo l'accertamento di determinati requisiti, tra cui, molto importante, quello di un elevato grado di capacità professionali e didattiche (articolo 7).

La qualifica di maestro artigiano si consegue mediante iscrizione in un apposito albo nazionale, istituito presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e presso le camere di commercio di ciascuna pro-

vincia. Tale iscrizione, che ha, quindi, carattere costitutivo, è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su domanda dell'interessato (articolo 6).

L'articolo 8 delinea le figure dei ricorsi amministrativi da esperire contro le decisioni relative al rifiuto della iscrizione nell'albo dei maestri artigiani.

Nel capo III si disciplina la « bottega-scuola artigiana ».

Viene previsto che l'impresa artigiana, la quale si proponga come obiettivo la preparazione professionale di futuri artigiani, può essere, a richiesta del suo titolare, riconosciuta come « bottega-scuola » (articolo 9).

Il riconoscimento è concesso dalla commissione provinciale, che dovrà accertare il possesso di taluni titoli specifici.

Tali titoli sono di un duplice ordine: obiettivi e subbiettivi.

Il requisito obiettivo è dato dall'idoneità della attrezzatura tecnica ed igienica dell'impresa. Cioè, da un lato si richiede che la futura bottega offra quel minimo di attrezzatura e di impianti che consenta al giovane di apprendere compiutamente il mestiere, dall'altro si vuole che gli apprendisti possano essere validamente difesi da quel complesso negativo di circostanze ambientali, che, anche con il tempo, possono compromettere la loro integrità fisica e menomare la loro capacità lavorativa.

Il requisito subbiettivo riguarda invece il titolare della bottega, il quale, essendo tenuto a dirigerla e a gestirla personalmente, deve avere la qualifica di « maestro artigiano », secondo quanto dispone la presente legge.

Anche le botteghe-scuola sono iscritte in un apposito registro presso la camera di commercio, a cura della commissione provinciale per l'artigianato (articolo 11).

La predetta commissione può revocare il riconoscimento se il titolare o la bottega-scuola vengono a perdere qualcuno dei requisiti che ne avevano determinato il riconoscimento stesso. Del pari la revoca è disposta nel caso di persistente inattività della bottega-scuola o quando il titolare abbia dimostrato negligenza e inattitudine all'insegnamento od abbia impiegato gli apprendisti in lavori estranei all'attività della produzione.

Nella bottega-scuola il maestro artigiano è soggetto agli obblighi derivantigli dalla legge n. 25; egli, inoltre, deve insegnare agli allievi il proprio mestiere o la propria arte, curando che i medesimi raggiungano un elevato grado di specializzazione (articolo 10).

L'articolo 14, infine, prevede premi di profitto per gli apprendisti artigiani e premi annuali compensativi ai maestri artigiani.

Mentre i primi servono ad incoraggiare il giovane allievo ed a sorreggerne economicamente l'attività quotidiana, i secondi sono il giusto compenso per l'opera didattica del maestro artigiano e per il maggior consumo o deterioramento di materiali, attrezzi, macchinari che l'insegnamento comporta.

Se si vuole davvero coi fatti, e non soltanto a parole, dare impulso e sviluppo all'artigianato, non bisogna lesinare gli aiuti economici da dare alle botteghe-scuola, atteso il fine economico e sociale di rilevante valore che esse si propongono.

Il disegno di legge che si ha l'onore di sottoporre all'esame ed all'approvazione del Senato giunge nel momento in cui la Nazione si trova a vivere uno dei periodi più importanti della sua vita democratica, e si inserisce armonicamente in quel complesso di provvedimenti e di riforme allo studio ed in atto in tutti i settori della vita economica e produttiva.

Una efficace politica per l'incremento del lavoro qualificato non può trascurare un settore economico di primo piano, quale è l'artigianato.

Si calcola che il settore artigiano presenti i seguenti dati: imprese artigiane (al 31 dicembre 1958) n. 1.165.000; apprendisti numero 506.697; familiari collaboratori numero 169.290; operai circa n. 700.000; occupati (nel complesso) n. 2.100.000. Trattasi di una forza economica, lavorativa, demografica di ampie dimensioni, la quale contribuisce al reddito globale della Nazione in misura tutt'altro che trascurabile.

Il numero delle aziende e dei mestieri in cui si articola il settore ci testimonia anche della sua diffusione in tutte le regioni italiane e delle sue relazioni con tutti gli strati della popolazione e con tutte le attività economiche, particolarmente con quelle dell'agricoltura.

È indubbio che una politica per la rinascita di molte zone del Paese non può essere proficuamente impostata se non si individuano quei fattori umani e culturali che hanno impedito e continuano ad impedire od a ritardare lo sviluppo economico e se non si approntano i mezzi per la sollecita eliminazione dei fattori ritenuti negativi.

Allo stesso modo, è sommamente importante reperire ed evidenziare gli elementi positivi, particolarmente quelle energie e quelle risorse sociali ed economiche, che condizioni obiettive locali e generali hanno sempre mantenuto inattive o scarsamente utilizzate.

Una politica di programmazione ha il dovere di riprodurre un quadro esatto e preciso delle necessità come delle possibilità della Nazione; e ciò allo scopo di eliminare tutte le strozzature, di rimuovere tutti gli impedimenti di qualsiasi natura e nell'intento di eccitare le forze latenti ad esprimersi e ad operare concretamente su di un terreno reso fertile da provvedimenti che rispondano sia alle esigenze peculiari dei diversi settori produttivi sia alle diverse aree geografiche del Paese.

Solo con una simile visione realistica della economia nazionale, con il potenziamento e la diffusione dei fattori realmente validi, rimasti per troppo tempo compressi e tuttavia sempre vitali, si potranno perseguire gli obiettivi di progresso economico e di crescita civile che sono nei voti di tutti e di ciascheduno.

Si confida che il Senato della Repubblica, individuando nel settore artigiano uno dei fattori cui si è accennato, vorrà dare la sua approvazione unanime al presente disegno di legge.



**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I.***Della « patente di mestiere »***Art. 1.**

È istituita la « patente di mestiere » per tutti coloro che esercitano i mestieri artigiani, previsti in apposito elenco dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato provvede alla compilazione dell'elenco di cui sopra, avendo riguardo a quelle attività che presuppongono specifiche cognizioni tecnologiche e professionali e che presentano un particolare valore produttivistico e sociale, su proposta del Comitato centrale dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**Art. 2.**

La patente di mestiere si consegue mediante esame teorico-pratico, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Essa è requisito indispensabile per ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per beneficiare delle agevolazioni di qualsiasi natura disposte da leggi o regolamenti a favore dell'artigianato in genere.

**Art. 3.**

Le prove per il conseguimento della patente di mestiere vengono sostenute dinanzi ad apposite Commissioni costituite annualmente con decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, su proposta delle Commissioni provinciali dell'artigianato.

Dette Commissioni, aventi sede presso le Camere di commercio, sono composte da:

- a) un rappresentante della Commissione provinciale dell'artigianato con funzioni di presidente;

b) un professore di istituto tecnico a carattere professionale;

c) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro;

d) tre maestri artigiani esercenti il mestiere per il quale il candidato deve essere esaminato, designati dalle organizzazioni sindacali dell'artigianato maggiormente rappresentative. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle Camere di commercio.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui sopra sono a carico del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

#### Art. 4.

Il candidato è ammesso all'esame, a sua domanda, qualora sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) che sia cittadino italiano;
- 2) che abbia compiuto gli anni 21;
- 3) che abbia conseguito la licenza della scuola d'obbligo;
- 4) che abbia conseguito il titolo di idoneità all'esercizio del mestiere in qualità di apprendista artigiano ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, o che abbia lavorato alle dipendenze di una impresa artigiana per un periodo di tempo, determinato, per ciascun mestiere, dal regolamento di attuazione della presente legge.

Si prescinde dai requisiti di cui ai punti 3) e 4) per coloro i quali abbiano un'età superiore agli anni 30.

#### Art. 5.

L'esame di cui all'articolo 2 consiste:

- 1) in una prova pratica mediante l'esecuzione di un capo di opera;
- 2) in un colloquio riflettente nozioni tecnologiche, di cultura generale, di organizzazione produttivistica e commerciale.

## CAPO II.

*Del maestro artigiano*

## Art. 6.

È istituito l'albo nazionale dei « maestri artigiani » presso il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

Ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura cura la tenuta dell'albo dei maestri artigiani in campo provinciale.

L'iscrizione nell'albo dei maestri artigiani è deliberata dalla Commissione provinciale dell'artigianato e comunicata al competente Ministero.

Le spese per la tenuta dell'albo sono a carico del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

## Art. 7.

Il titolo di « maestro artigiano » viene conferito, su domanda diretta alla Commissione provinciale, a chi dimostra di possedere i seguenti requisiti:

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di avere compiuto il 30° anno di età;
- c) di possedere il pieno godimento dei diritti civili;
- d) di essere di buona condotta morale e civile;
- e) di avere esercitato, in qualità di titolare di azienda, il mestiere per un periodo non inferiore ai 5 anni dal conseguimento della patente di cui al precedente articolo 1 e di possedere un elevato grado di capacità professionale;
- f) di avere avuto alle proprie dipendenze, per un periodo almeno pari a quello indicato alla lettera e), degli apprendisti artigiani.

La capacità di cui alla lettera e) può essere desunta da premi ed attestati conseguiti in mostre, esposizioni, concorsi nazionali ed internazionali, da lodevole insegnamento svolto in scuole pubbliche o private, da saggi di lavoro eseguiti, dalla pubblica

estimazione di cui il richiedente goda quale artigiano e da ogni altro elemento che ne comprovi la specifica preparazione e l'attitudine al lavoro artigiano ed all'insegnamento professionale.

#### Art. 8.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale dell'artigianato che rifiuti la iscrizione all'albo dei maestri artigiani è ammesso ricorso alla Commissione regionale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

La Commissione regionale decide sui ricorsi entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente può proporsi ricorso entro 15 giorni al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato che decide in via definitiva entro un periodo di 60 giorni.

### CAPO III

#### *Della bottega-scuola*

#### Art. 9.

L'impresa artigiana che, oltre alle proprie finalità produttive, si proponga specificamente la preparazione professionale di futuri artigiani, può essere, a richiesta del suo titolare, riconosciuta « bottega-scuola », qualora abbia un'attrezzatura tecnica ed igienica rispondente allo scopo.

Il riconoscimento è concesso dalla Commissione provinciale dell'artigianato, previo accertamento delle condizioni di cui al comma precedente e di quanto previsto dall'articolo seguente.

#### Art. 10.

La bottega-scuola deve essere diretta e gestita personalmente dal suo titolare.

Il titolare deve essere maestro artigiano ai sensi delle norme contenute nel capo II della presente legge e deve possedere un'anzia-

nità d'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, di almeno 10 anni.

Il maestro artigiano, oltre agli obblighi derivantigli dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, assume anche quello di insegnare agli apprendisti il proprio mestiere o la propria arte secondo le tecniche più progredite e le tradizioni artigiane più valide.

L'attività delle botteghe-scuola è disciplinata da un regolamento predisposto dalla Commissione provinciale dell'artigianato, secondo i mestieri e le consuetudini locali, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.

#### Art. 11.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura è istituito un « registro delle botteghe-scuola ».

Per l'iscrizione e la tenuta del registro valgono le disposizioni stabilite dalla presente legge per l'albo dei maestri artigiani.

#### Art. 12.

Il riconoscimento della bottega-scuola viene revocato e si provvede alla cancellazione di essa dal relativo registro, allorquando il titolare venga a perdere i requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 7 della presente legge e quando l'attrezzatura tecnica ed igienica della bottega non risulti più idonea alla formazione professionale degli artigiani.

La Commissione provinciale dell'artigianato può altresì disporre la revoca del riconoscimento, previa motivata diffida, nel caso di persistente inattività della bottega-scuola o quando il titolare abbia dimostrato negligenza ed inattitudine all'insegnamento od abbia impiegato gli apprendisti in lavori estranei alla attività della bottega o abbia, comunque, ripetutamente omesso di osservare le disposizioni della presente legge.

Ogni Commissione provinciale dell'artigianato costituisce nel proprio ambito un comitato di vigilanza allo scopo di accertare periodicamente il permanere o meno dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10 della presen-

te legge e delle modalità previste dal regolamento delle botteghe-scuola.

Art. 13.

Contro il mancato riconoscimento di bottega-scuola e contro il provvedimento di revoca di cui all'articolo 12, sono ammessi i ricorsi previsti dal precedente articolo 8.

Art. 14.

All'apprendista artigiano della bottega-scuola, in aggiunta alla retribuzione che viene corrisposta direttamente dal maestro artigiano, sulla base delle vigenti norme contrattuali di lavoro, sono assegnati dei « premi di profitto » che vengono semestralmente fissati dal Ministro dell'industria, commercio ed artigianato nei limiti delle somme a tal uopo annualmente stanziare in bilancio e sulla base di una graduatoria di merito predisposta dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, sentito il titolare dell'impresa.

Il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato attribuisce attestati di benemerita alle botteghe-scuola e corrisponde premi annuali in denaro ai maestri artigiani titolari di botteghe-scuola, in relazione al numero degli apprendisti ed a titolo di parziale risarcimento per il consumo degli attrezzi e delle materie prime.

I premi e gli attestati di cui ai commi precedenti sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, su proposta delle Commissioni provinciali dell'artigianato.

CAPO IV

*Disposizioni transitorie e finali*

Art. 15.

La patente di mestiere spetta, senza previo esame, a coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, siano già iscritti nell'albo delle imprese artigiane da almeno 5 an-

ni o siano titolari di una impresa, avente i requisiti prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Per coloro che hanno compiuto, all'entrata in vigore della presente legge, il 30° anno di età si prescinde dal requisito di cui al punto 3) dell'articolo 4.

#### Art. 16.

Il regolamento di esecuzione della presente legge è emanato, entro 150 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, valutato rispettivamente in lire 100 milioni per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici in materia di patente di mestiere e la tenuta dell'albo dei maestri artigiani e del registro delle botteghe-scuola, e in lire 1 miliardo 750 milioni per i premi di profitto e di attività ad apprendisti ed a maestri artigiani, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.